

Il numero 1618 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

**VITTORIO EMANUELE III**  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti dal Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono autorizzate la fabbricazione e l'emissione di monete di nichelio puro da cent. 50 e di bronzo da cent. 10 aventi le caratteristiche qui appresso indicate.

Art. 2.

Le monete di nichelio puro da cent. 50 portano sul diritto l'effigie Sovrana rivolta a sinistra ed in giro la leggenda in carattere romano « VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA », sotto il nome dell'autore « G. ROMAGNOLI »; nel rovescio, sedente su carro tirato da quattro leoni, una figura muliebre recante nella mano sinistra una fiaccola accesa. In alto in carattere romano, il motto « AEQUIFAS » e sulla fiancata del carro le iniziali « G. (Giuseppe) » R. (ROMAGNOLI) M. (Modello) A. (Attilio) M. (Motti) In. (Incise). Nell'esergo l'indicazione del valore.

Art. 3.

Il grado di purezza, il peso, la tolleranza di peso, il diametro ed il contorno delle dette monete sono fissati come appresso:

Valore nominale della moneta	Grado minimo di purezza del metallo	Peso grammi	Tolleranza di peso in + o in -	Diametro millimetri	Contorno
Centesimi 50	millesimi 975	6	grammi 1%	24	liscio

Art. 4.

Le monete di bronzo da cent. 10 portano sul diritto l'effigie Sovrana rivolta a sinistra ed in giro la leggenda in carattere lapidario romano « VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA » e sotto il nome dell'autore « A. Motti » sul rovescio un'ape che sorge un fiore, l'indicazione del valore cent. 10, il millesimo di coniazione, l'iniziale « R. » per la Zecca e sotto il nome dell'autore « R. Brozzi ».

Art. 5.

La composizione del metallo, il peso, la tolleranza, il diametro e il contorno della detta moneta sono fissati come appresso:

Metallo	Taglio	Diametro	Titolo		Peso		Contorno
			legale	Tolleranza in + o in -	legale	Tolleranza in + o in -	
Bronzo	Centesimi 10	Millimetri 22,5	Millesimi rame 950, stagno 40, zinco 10	Millesimi rame 10, stagno 5, zinco 5	grammi 5,400	Millesimi 15	liscio

Art. 6.

precedenti del presente decreto, ed agli annessi disegni visti di ordine Nostro dal ministro del tesoro.

Art. 7.

Le nuove impronte, secondo i disegni anzidetti, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio di Stato.

Art. 8.

La R. Zecca è autorizzata a coniare nuove monete da cent. 50, aventi le caratteristiche esposte nei precedenti articoli, per un ammontare nominale di 10 milioni di lire, e da cent. 10 del nuovo modello per un ammontare nominale di 6 milioni di lire.

Essa potrà altresì procedere alla fusione di quelle da cent. 10, del tipo attuale che verranno ritirate dalla circolazione ed alla loro sostituzione con un equivalente ammontare di monete di nuovo tipo.

Art. 9.

L'entrata dei 16 milioni di lire corrispondenti al valore nominale delle monete che verranno emesse durante l'esercizio 1919-1920 sarà inserita in apposito capitolo della categoria di movimento di capitali con la denominazione « PRODOTTO DELLA EMISSIONE DI MONETE DI NICHELIO E DI BRONZO DI NUOVO MODELLO ».

Le spese relative a tale coniazione graveranno sul capitolo 282 del bilancio passivo del Ministero del tesoro per l'esercizio in corso e sui corrispondenti degli esercizi successivi.


Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZLER.

Visto, Il guardasigilli: MORTARA.



Il numero 1786 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

**VITTORIO EMANUELE III**  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 7 aprile 1917, n. 552, e 10 ottobre 1918, n. 1638;

Udito il Consiglio dei ministri.

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Colla data di pubblicazione del presente decreto sono abrogati i decreti Luogotenenziali 7 aprile 1917, numero 552, e 10 ottobre 1918, n. 1638;

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi